



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 8182 del 2022, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Martina Mavaro, rappresentata e difesa dagli avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe  
Impiduglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero della Giustizia, Commissione Interministeriale Ripam, Formez Pa,  
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via  
dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Giorgio Lombardo, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della graduatoria relativa al concorso  
pubblico per il reclutamento di 2329 unità di personale non dirigenziale a tempo  
indeterminato per il profilo di funzionari da inquadrare nell'area funzionale terza,

fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia, e ciò nella parte in cui la ricorrente è stata collocata nella posizione n. 1203, con un punteggio pari a 52,6 (anziché nella posizione n. 331 con un punteggio pari a 58,6), per effetto della mancata valutazione del titolo aggiuntivo (punto 6) di cui all'art. 9 comma 1 lettera b del bando, nonché, nei limiti dell'interesse fatto valere, del bando medesimo.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 10/8/2022: dell'avviso del 28.7.2022, con cui sono state assegnate le sedi di servizio ai vincitori del concorso, dell'avviso del 4.8.2022, da cui è risultata essere stata confermata la destinazione della dott.ssa Mavaro e della nota del Ministero della Giustizia prot. n. 299780 del 5.8.2022 e dell'allegato contratto da sottoscrivere al momento dell'assunzione in servizio.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e di Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

La dott.ssa Martina Mavaro ha impugnato e chiesto l'annullamento della graduatoria relativa al concorso pubblico per il reclutamento di 2329 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionari da inquadrare nell'area funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia, e ciò nella parte in cui la ricorrente è stata collocata nella posizione n. 1203, con un punteggio pari a 52,6 (anziché nella posizione n.

331 con un punteggio pari a 58,6), per effetto della mancata valutazione del titolo aggiuntivo (punto 6) di cui all'art. 9 comma 1 lettera b del bando, nonché, nei limiti dell'interesse fatto valere, del bando medesimo.

In sintesi è accaduto: che la ricorrente ha partecipato al predetto concorso, segnatamente per la posizione lavorativa inquadrata con il codice FMG, ottenendo 24,6 punti per la prova scritta prevista dall'art. 7 del bando e 28 punti per la prova orale prevista dall'art. 8 e, pertanto, collocandosi utilmente nella graduatoria di merito al 1203° posto; ha lamentato, nondimeno, di non aver ottenuto alcun punteggio per il titolo riguardante il tirocinio svolto presso il Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 73 del DL 69/2013.

A fondamento del ricorso ha dedotto, con unico e articolato motivo, la violazione dell'art. 9, comma 1, lett. b) del bando, degli artt. 2 e 97 della Costituzione, nonché l'eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, violazione dei principi di non aggravamento e di proporzionalità.

La ricorrente ha, in sostanza, lamentato che non sarebbe stato riconosciuto alcun punteggio per il tirocinio svolto con esito positivo presso il Tribunale di Milano (nel periodo compreso tra il 4.4.2016 ed il 4.11.2017).

Con decreto presidenziale n. 4367 del 12 luglio 2022 si è rilevato, ai sensi dell'art. 56 c.p.a., che *“nelle more della pronuncia collegiale, la ricorrente sarebbe costretta - entro il 12 luglio - a scegliere la sede sulla base del punteggio illegittimamente assegnatole e dovrebbe, conseguentemente, prendere servizio in una sede diversa e meno gradita rispetto a quella cui ha diritto o a rinunciare definitivamente al posto a tempo indeterminato di cui al concorso per cui oggi è controversia”*.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia, opponendo che sebbene il tirocinio richiamato dalla ricorrente *“ai sensi dell'art. 9 del bando di concorso fosse valutabile con l'attribuzione di 6 punti, tuttavia non è stato possibile valutarlo in quanto la candidata non l'ha indicato all'atto della candidatura nella parte*

*relativa ai titoli valutabili. L'art. 9, comma 4, del bando di concorso stabilisce espressamente che La commissione esaminatrice valuta solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. L'art. 4, comma 9, del medesimo bando prevede anche che Nella domanda il candidato dovrà dichiarare [...] m) il possesso di eventuali titoli da sottoporre a valutazione, di cui al successivo articolo 9" (cfr. pag. 5).*

Con motivi aggiunti la ricorrente ha esteso l'impugnazione all'avviso del 28.7.2022, con cui sono state assegnate le sedi di servizio ai vincitori del concorso (per inciso: la ricorrente è stata assegnata alla Casa di Reclusione di Alghero anziché al Tribunale di Agrigento, come da ella ritenuto spettante), oltre che all'avviso del 4.8.2022, da cui è risultata essere stata confermata la destinazione della dott.ssa Mavaro, ed ancora alla nota del Ministero della Giustizia prot. n. 299780 del 5.8.2022 e all'allegato contratto da sottoscrivere al momento dell'assunzione in servizio.

La ricorrente ha, inoltre, chiesto l'annullamento del silenzio diniego formatosi sull'istanza di accesso presentata in data 21.6.2022 e finalizzata ad ottenere l'ostensione di copia della propria domanda di partecipazione e dei verbali relativi alla valutazione dei titoli.

Nel ricorso per motivi aggiunti ha dedotto la violazione del decreto presidenziale n. 4367/2022, l'illegittimità in via derivata dei provvedimenti successivamente impugnati e, da ultimo, l'illegittimità del silenzio serbato sulla predetta istanza di accesso.

All'udienza in Camera di Consiglio del 7 settembre 2022, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il Collegio ha avvisato le parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e la causa è stata trattenuta per la decisione.

Si può prescindere dall'autorizzare la notificazione per pubblici proclami, richiesta dalla ricorrente, in ragione del fatto che il ricorso è infondato e, pertanto, va

respinto.

L'art. 9 del bando di concorso (rubricato "valutazione dei titoli") ha, tra l'altro, previsto che *"la commissione esaminatrice assegnerà un punteggio aggiuntivo sulla base del possesso dei seguenti titoli e criteri: (...) punti 6,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, attestato ai sensi del comma 11 del suddetto articolo"*.

L'art. 73 del DL 69/2013 prevede, al comma 11, che *"il magistrato formatore redige, al termine dello stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al capo dell'ufficio"*; il comma 11 bis soggiunge che *"l'esito positivo dello stage, a norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario"* e, ai sensi del successivo comma 14, *"costituisce titolo di preferenza a parità di merito (...) nei concorsi indetti dall'Amministrazione della Giustizia, dall'Amministrazione della Giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato"*.

Dall'esame delle predette norme si evince che, ai fini dell'assegnazione dei 6 punti previsti dall'art. 9 del bando di concorso, sarebbe stato necessario dichiarare e, soprattutto, comprovare mediante la relazione di cui all'art 73, comma 11 (relazione del magistrato formatore) l'esito positivo del tirocinio.

Nella specie, la ricorrente ha allegato copia di un attestato di frequenza rilasciato da un dirigente amministrativo del Tribunale di Milano: il che non sostanzia la puntuale disciplina sopra richiamata.

In conclusione, il ricorso ed i motivi aggiunti vanno respinti.

Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Antonio Andolfi, Consigliere

Angelo Fanizza, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Angelo Fanizza**

**IL PRESIDENTE**

**Roberto Politi**

**IL SEGRETARIO**